



MARIA CINZIA RESTELLI
NOTAIO

N. 8945 di Repertorio
N. 4343 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno cinque del mese di dicembre
5 dicembre 2023

alle ore 18:23 (diciotto e minuti ventitre)

In Merate (LC), Piazza Degli Eroi n. 3, presso la Sala Consiliare del Comune di Merate (LC).

Avanti a me dottoressa Maria Cinzia Restelli, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparso

Massimo Augusto PANZERI nato a Merate (LC) il 26 novembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io notaio sono certo e mi chiede di redigere il verbale di un'assemblea straordinaria degli aderenti dell'Azienda Speciale denominata

"RETESALUTE - Azienda Speciale"

con sede a Merate (LC), Piazza Vittorio Veneto n. 2/3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Como-Lecco 94024400130, REA n. LC-301742, partita IVA 02932150135, qui convocata per oggi alle ore 18:00 ai sensi dell'art. 22 dello Statuto mediante lettera del 27 novembre 2023 inviata a mezzo posta elettronica certificata lo stesso giorno per discutere e deliberare, in prima convocazione, sul seguente

"Ordine del giorno"

1) Approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Azienda Speciale Retesalute.

Aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto sociale, assume la presidenza il comparso nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, il quale

constatata

la presenza, in proprio e per delega, di numero 22 (ventidue) su numero 26 (ventisei) aderenti rappresentanti numero 893 (ottocentonovantatre) su numero 1000 (mille) voti esercitabili in assemblea, quali risultanti dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, ove risulta altresì indicato, per ciascun aderente, il numero dei voti spettanti determinati ai sensi del vigente Statuto;

la presenza:

-- dei membri dell'Organo Amministrativo Antonio COLOMBO (Presidente), Chiara COGLIATI, Roberto CORBETTA, Sandro FEOLE e Maddalena REITANO
- del Revisore dei Conti dott. Stefano MAFFI,

verificate

- l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone presenti;

dichiara

la presente assemblea regolarmente convocata, costituita e atta a deliberare. L'assemblea conferma a me notaio l'incarico di verbalizzante.

Venendo alla trattazione dell'unico argomento all'Ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le modifiche che l'Organo Amministrativo riterrebbe opportuno apportare al vigente statuto, soffermandosi in particolare a quelle

**Reg.to Agenzia
delle Entrate
Ufficio Territoriale
DP II di Milano-TP3**

Il 12/12/2023

al N. 121764

Serie 1T

Totale €.356,00

di cui Bollo €. 156,00

aventi ad oggetto:

- la composizione dell'Organo Amministrativo, in modo tale che possa essere prevista sia la forma collegiale, con la nomina di un Consiglio di Amministrazione, che quella monocratica con la nomina di un Amministratore Unico;
- la previsione del cosiddetto "Controllo Analogo", quale forma per l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 114, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- l'eliminazione, dall'art. 1, dell'elenco degli enti partecipanti all'azienda in modo tale che, in conseguenza dell'ingresso o dell'uscita di un ente, non si renda necessaria la modifica dello statuto;
- l'eliminazione, dall'art. 9, dell'indicazione dell'ammontare del capitale di dotazione in modo tale che non si renda necessaria la modifica dello statuto ogni qualvolta l'ingresso o l'uscita di un aderente ne modifichi la consistenza;
- la soppressione della clausola arbitrale e la previsione della devoluzione delle controversie all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

L'assemblea, udite le comunicazioni del Presidente,

delibera all'unanimità e per alzata di mano

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale nella versione proposta dal Presidente del quale io notaio do lettura al Presidente e all'Assemblea e che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

2) di dare mandato infine al Presidente di introdurre nel presente atto e nello statuto allegato, tutte quelle modificazioni, integrazioni e rettifiche che fossero eventualmente richieste in sede di deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero in qualsiasi altra sede od eventualità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 18:45 (diciotto e minuti quarantacinque) relativamente alla trattazione del presente argomento all'Ordine del giorno, fatta precisazione che l'assemblea proseguirà senza soluzione di continuità per la trattazione degli altri argomenti all'Ordine del giorno che non richiedono la presenza del notaio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, unitamente all'allegato "B", al comparente che lo sottoscrive alle ore 18:45 (diciotto e minuti quarantacinque) omessa la lettura dell'allegato "A" per espressa dispensa avutane.

Consta di due fogli scritti da persona fida e in parte da me per quattro intere facciate e parte della quinta scritta fin qui.

F.to Massimo Panzeri Augusto

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)

Allegato A" 8945/4343
di repertorio.



RACCOLTA FIRME PRESENZE

Assemblea Retesalute

martedì 5 dicembre 2023

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	FIRMA	VOTI
1 AIRUNO	MILANI ALESSANDRO PAOLO			24
2 BARZAGO	CEROLI MIRKO			19
3 BARZANO'	CHIRICO' GUALTIERO WALTER			37
4 BRIVIO	AIROLDI FEDERICO			
5 CALCO	MOTTA STEFANO	[ROBERTA BRAMBILLA (P)] ⁵		41
6 CASATENOVO	GALBIATI FILIPPO	FABIO CRIPPA (P)		116
7 CASSAGO BRIANZA	MARABESE ROBERTA			32
8 CERNUSCO LOMBARDONE	TOTO GENNARO	RENATA VALAGUSSA (P)		30
9 CREMELLA	PIROVANO AVE	[CRISTINA BRUSADELLI (P)] ¹		15
10 ELLO	PIROVANO ELENA			
11 IMBERSAGO	VERGANI FABIO	[ELENA CODARA (P)] ⁶		22
12 LOMAGNA	CITTERIO MARIA CRISTINA			40
13 MERATE	PANZERI MASSIMO AUGUSTO			118

14	MISSAGLIA	REDAELLI PAOLO		<i>Paolo Redaelli</i>	50
15	MONTEVECCHIA	PENDEGGIA IVAN	[NICOLETTA PALMIERI (P)] ²	<i>Nicoletta Palmieri</i>	19
16	MONTICELLO BRIANZA	HOFMANN ALESSANDRA	DAVIDE GATTI (T)	<i>David Gatti</i>	26
17	NIBIONNO	DI TERLIZZI LAURA	MILENA MAGNI (P)		
18	OLGIATE MOLGORA	BERNOCCHIO GIOVANNI BATTISTA	MAURIZIO MAGGIONI (P)	<i>Maurizio Maggioni</i>	52
19	OSNAGO	BRIVIO PAOLO	[ANTONELLA RAMPICHINI (P)] ³	<i>Antonella Rampichini</i>	41
20	PADERNO D'ADDA	TORCHIO GIANPAOLO			
21	ROBBIATE	MAGNI MARCO	ELEONORA DOZIO (T)	<i>Dozio Eleonora</i>	45
22	SIRONE	DE CAPITANI EMANUELE		<i>De Capitani Emanuele</i>	20
23	SIRTORI	ROSA MATTEO		<i>Rosa Matteo</i>	22
24	UNIONE DEI COMUNI LA VALL	MARCO PANZERI		<i>Marco Panzeri</i>	55
25	VERDERIO	MANEGA ROBERTINO		<i>Manega Robertino</i>	45
26	VIGANO'	BERTARINI FABIO	[VALENTINA CARIOTI (P)] ⁴	<i>Valentina Carioti</i>	24

1: ~~paolo~~ "CRISTINA BRUSADELLI (P)"¹; 2: ~~paolo~~ "NICOLETTA PALMIERI (P)"²;
3: ~~paolo~~ "ANTONELLA RAMPICHINI (P)"³; 4: ~~paolo~~ "VALENTINA CARIOTI (P)"⁴;
5: ~~paolo~~ "ROBERTA BRAMBILLA (P)"⁵; 6: ~~paolo~~ "ELENA CODARA (P)"⁶
Sei Postille approvate



Anna Maria Pini *Anna Maria Pini*

Allegato **"B"** al n. 8945/4343 di Repertorio

STATUTO
RETESALUTE – Azienda Speciale

Sommario

Articolo 1: costituzione

Articolo 2: sede

Articolo 3: scopo e finalità

Articolo 4: gestione delle attività e dei servizi ed esercizio delle funzioni

Articolo 5: durata

Articolo 6: modalità di partecipazione

Articolo 7: diritti dei partecipanti

Articolo 8: partecipazione alla vita sociale

Articolo 8 bis: Controllo Analogo -Comitato di coordinamento e controllo

Articolo 9: capitale di dotazione

Articolo 10: criteri di partecipazione al voto assembleare

Articolo 11: partecipazione e astensione obbligatoria dal voto assembleare

Articolo 12: ricalcolo dei voti assembleari

Articolo 13: modalità di accoglimento di nuovi Enti

Articolo 14: criteri di partecipazione alla spesa

Articolo 15: erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

Articolo 16: recesso

Articolo 17: scioglimento

Articolo 17 bis: organi dell'Azienda

Articolo 18: l'Assemblea

Articolo 19: durata

Articolo 20: attribuzioni dell'Assemblea

Articolo 21: adunanze

Articolo 22: convocazione

Articolo 23: validità delle sedute

Articolo 24: validità delle deliberazioni

Articolo 25: maggioranza assoluta/qualificata

Articolo 26: il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea

Articolo 27: regolamento dell'Assemblea

Articolo 28: Commissioni Tecniche

Articolo 29: strumenti di indirizzo per le politiche sociali

Articolo 30: Organo amministrativo

Articolo 31: decadenza e revoca dell'Organo Amministrativo

Articolo 32: divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 33: competenze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 34: convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 35: il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 36: indennità, rimborsi spese e permessi

Articolo 37: sostituzione

Articolo 37 bis: competenze dell'Amministratore Unico

Articolo 37 ter: indennità, rimborsi spese e permessi

Articolo 37 quater sostituzione

Articolo 38: il Direttore Generale

Articolo 39: attribuzioni del Direttore Generale

Articolo 40: l'atto di organizzazione aziendale

Articolo 41: il piano di organizzazione del personale

Articolo 42: contabilità e bilancio e Atti soggetti all'approvazione degli enti soci

Articolo 43: mezzi finanziari

Articolo 44: patrimonio

Articolo 45: disciplina generale dei contratti

Articolo 46: Revisore dei Conti

Articolo 47: controversie

Articolo 48: rinvio

* * * * *

Articolo 1: costituzione

1. Fra i Comuni del territorio della Brianza con caratteristiche omogenee sotto il profilo socio economico, socio demografico e dei bisogni sociali rilevabili, ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sulla base della Convenzione approvata dagli Enti Locali partecipanti, è costituita un'Azienda Speciale denominata:

RETESALUTE – Azienda Speciale

(detta nel seguito, per brevità, Azienda) per l'esercizio di attività, funzioni (con le modalità indicate all'Articolo 4, comma 5) e servizi come definiti all'Articolo 3.

2. L'Azienda è ente strumentale degli Enti Locali (di seguito anche definiti Enti) aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, organizzativa e imprenditoriale.

3. All'Azienda possono aderire tutti gli Enti Locali la cui sede, alla data odierna, è nei confini amministrativi del territorio dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza Lecchese sotto il profilo socio-economico, socio-demografico e dei bisogni sociali rilevabili.

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto.

Articolo 2: sede

1. La sede legale dell'Azienda è in Merate (LC).

2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica della Convenzione.

Con deliberazione dell'Assemblea possono altresì essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione a esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio degli Enti aderenti.

Articolo 3: scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti aderenti, anche sulla base di un rapporto collaborativo con altre realtà istituzionali e con le espressioni della "società solidale" del territorio.

Tale gestione contempla:

a. la programmazione, la progettazione e la produzione di servizi alla persona e alla famiglia, ivi compresi interventi di formazione e orientamento che siano implicati da tali servizi;

b. la programmazione e la pianificazione di iniziative di ricerca, studio e analisi dei bisogni e delle dinamiche sociali del territorio;

c. la gestione di fondi e finanziamenti finalizzati all'attuazione della

programmazione territoriale e alla realizzazione di iniziative finanziate da fondi finalizzati;

d. la ricerca di percorsi per giungere, attraverso il governo unitario delle risorse, a un'efficace integrazione e unitarietà delle attività socioassistenziali e socio-sanitarie.

2. L'azienda svolge il ruolo di Ente strumentale degli Enti aderenti e di Ente Capofila per l'attuazione dei Piani di zona.

3. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti e dei Comuni conferenti e sono prevalentemente orientati sia alle fasce deboli che alle categorie fragili della cittadinanza.

Queste ultime – a titolo meramente indicativo e in particolare – sono individuate nelle seguenti:

*minori

*famiglie

*disabili

*anziani

*soggetti che necessitano di interventi di inclusione sociale

4. Il suddetto elenco potrà essere modificato e integrato dall'Assemblea degli Enti aderenti, che ha la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, nell'ottica della risposta al bisogno che il territorio esprime.

5. Con deliberazione dell'Assemblea sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le attività e i servizi socio-assistenziali, le attività e i servizi socio-sanitari, i servizi e le attività conferite.

6. Il conferimento di attività e servizi da parte degli Enti aderenti viene regolato da un contratto di servizio sottoscritto dall'Azienda con ciascun Ente conferente sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assemblea.

7. L'Azienda, salvaguardando i servizi agli Enti aderenti, può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale, assistenziale, educativo, formativo e socio-sanitario nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.

8. L'esercizio e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a. attivare le priorità e le scelte di pianificazione zonale dei servizi sociali previste dalla legge n. 328/2000 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge Regionale n. 3/2008 e successive modificazioni e integrazioni anche a seguito della Legge Regionale n. 23/2015 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la gestione dei fondi nazionali e dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, dai Comuni o loro Unioni, considerando che l'Azienda potrà essere definita con appositi atti quale Ente capofila del Piano di Zona e gestore dei fondi nazionali, regionali e comunali per gli stessi Enti aderenti;

b. definire tutti gli atti di programmazione e attuazione dei servizi e di interventi di natura socio-assistenziale per il territorio dei Comuni o loro Unioni aderenti ad esclusione di quelli di competenza dell'Assemblea Distrettuale e dell'Assemblea dell'Ambito Distrettuale che hanno competenza nei territori dei Comuni o loro Unioni aderenti all'Azienda;

c. strutturare una rete integrata di servizi e razionalizzare su base territoriale

la loro erogazione al fine di potenziare e migliorare qualitativamente la capacità di affrontare i bisogni da parte degli Enti aderenti in forma associata;

d. sviluppare un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati;

e. sviluppare l'integrazione di approcci specialistici e di base volta a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei percorsi assistenziali, educativi, di ricerca del benessere e dell'inclusione sociale;

f. creare un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica aziendale che considerino prioritarie e preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

g. determinare meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni" mantenendo la centralità della persona/famiglia/utente dei servizi e promuovendo lo sviluppo di interventi nei confronti delle nuove forme di bisogno sociale;

h. approfondire i processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali e altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, le politiche giovanili, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

i. mantenere e qualificare l'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

j. consolidare l'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie e umane e pervenire a una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai Comuni o loro Unioni di minore dimensione demografica;

k. sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni.

9. Qualora ritengano opportuno gestire attività e servizi a livello sovracomunale, gli Enti aderenti possono, mediante lo strumento della convenzione di cui all'articolo 30 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e/o mediante accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, far svolgere all'Azienda ulteriori attività e servizi di propria competenza.

10. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e servizi, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite aree, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte e ispirandosi anche all'articolazione di cui al terzo comma del presente articolo.

11. Al momento dell'attivazione di ciascuna delle aree di cui al presente articolo, con atto successivo l'Organo Amministrativo determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività e dei servizi.

Articolo 4: gestione delle attività e dei servizi ed esercizio delle funzioni

1. L'Azienda esercita la gestione delle attività e dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni, ai sensi della vigente normativa e delle

connesse disposizioni regolamentari adottate dall'Azienda, o tramite la partecipazione a istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

2. Nella gestione delle attività e dei servizi, in forza del principio di sussidiarietà ex articolo 118, ultimo comma, della Costituzione e del principio di "amministrazione condivisa", l'Azienda riconosce l'apporto, e può giovare delle azioni, dei progetti e degli interventi degli Enti del Terzo Settore, anche attraverso le forme di cooperazione stabilite negli articoli 55 e 56 del D.Lgs. n.117/2017.

3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega e in base ad apposita convenzione o accordo tra Pubbliche Amministrazioni, anche i servizi a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti aderenti. Con le medesime condizioni e modalità l'Azienda può gestire servizi nonché le attività indicate al precedente Articolo 3, anche per conto di Enti Locali non aderenti all'Azienda.

4. L'Azienda può partecipare a Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

5. L'Azienda, nell'ottica della valorizzazione delle forme associative e aggregative con gli Enti e nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi dello strumento della convenzione per svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

Articolo 5: durata

1. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva (18 luglio 2005).

2. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli Articoli seguenti.

3. È facoltà degli Enti aderenti prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi 6 (sei) mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente Articolo.

Articolo 6: modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

- a. conferimento del capitale di dotazione;
- b. conferimento di attività e servizi attinenti allo scopo e le finalità secondo le modalità indicate nel presente Statuto;
- c. conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.

3. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o che modificano il riparto dei 1.000 (mille) voti assembleari è soggetta all'approvazione dell'Assemblea, la quale delibera a

maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Articolo 7: diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente aderente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

a. la partecipazione all'Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo Articolo 10;

b. il recupero della quota di capitale di dotazione e di altri investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;

c. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale di dotazione.

Articolo 8: partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente aderente è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore o Consigliere delegato.

2. Gli Enti aderenti sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

Le deliberazioni dell'assemblea e l'elenco delle delibere dell'Organo Amministrativo vanno comunicate a tutti gli Enti soci e pubblicate sull'Albo pretorio dell'Azienda e sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda Speciale.

3. Gli Enti aderenti debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo Articolo 14.

4. Gli Enti aderenti possono, infine, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Articolo 8 bis: Controllo Analogo - Comitato di coordinamento e controllo

1. L'Azienda speciale è soggetta al controllo analogo ai sensi del comma 6 dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei comuni soci che affidano i servizi.

2. Essi esercitano il controllo sui servizi oggetto di conferimento in house, analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso l'Assemblea dei soci che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha il potere di direttiva e di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione dei più importanti atti di gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto in house; inoltre esprime parere in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del controllo analogo nei confronti dell'azienda, ai sensi delle disposizioni legislative e della giurisprudenza vigente in materia di modello gestorio in house, è costituito un Comitato di coordinamento e controllo, il quale ha sede presso l'azienda e rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione dell'azienda.

4. Tale Comitato è composto da n. 6 (sei membri) nominati dall'Assemblea

tra gli amministratori degli Enti soci.

5. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

6. I membri del Comitato di coordinamento e Controllo durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e decadono in corrispondenza dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

7. I membri del Comitato sono rieleggibili una sola volta e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratori degli enti pubblici soci che affidano i servizi.

8. I membri cessati rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione ai sensi del periodo seguente.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nella prima assemblea utile.

10. Il Comitato di coordinamento e Controllo è presieduto da un membro scelto dal Comitato stesso fra i componenti eletti su designazione degli enti soci che affidano i servizi.

11. Il Comitato delibera, nelle materie di propria competenza, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) componenti e di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Le regole di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso con la maggioranza assoluta.

12. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre da chi ne ha la presidenza. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono altresì chiedere la convocazione del Comitato in via straordinaria, indicandone le ragioni.

13. Il Comitato di coordinamento e controllo:

a) esercita poteri di controllo e si estende a tutti gli aspetti gestionali dei servizi oggetto di affidamento;

b) può ricevere copia dei verbali dell'organo amministrativo (C.d.A./Amministratore unico) e periodiche relazioni sulla gestione dei servizi; può chiedere chiarimenti agli organi sociali;

c) riceve da parte degli organi sociali, per quanto di competenza, tutti i documenti programmatici dell'Azienda, le relazioni sull'andamento della gestione, i budget annuali e pluriennali d'esercizio comprendenti i programmi annuali e pluriennali, il piano annuale del fabbisogno del personale e gli indirizzi di politica organizzativa del servizio di affidamento diretto in house; la documentazione necessaria per la definizione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi erogati dall'azienda.

d) ha facoltà di disporre l'audizione di rappresentanti dei Comuni soci per acquisire informazioni e richiedere chiarimenti sulle questioni di competenza;

e) riceve i rappresentanti dei Comuni soci che lo richiedono e rilascia informazioni e chiarimenti sulle questioni di competenza;

f) ha facoltà di richiedere pareri e chiarimenti al Revisore dei Conti incaricato;

14. Il Comitato di Coordinamento e Controllo vigila sull'attuazione degli atti e degli indirizzi proposti dall'assemblea ed esprime pareri sui report gestionali sottoposti a suo esame con periodicità trimestrale dal Direttore, dal Consiglio di Amministrazione o dall' Amministratore Unico.

15. Per quanto non previsto dal presente Statuto i contratti di servizio disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo.

Articolo 9: capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferiti inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

In sede di costituzione, avvenuta con atto del Notaio Franco Panzeri di Olgiate Molgora (LC) in data 18 luglio 2005, registrato a Merate (LC) il 5 agosto 2005 al n. 1117 Mod. 1, l'Azienda è stata dotata di un capitale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.

3. Il capitale di dotazione dell'Azienda risulta dalla tabella di suddivisione dello stesso approvato dall'Assemblea in corrispondenza della variazione della compagine degli Enti soci

Articolo 10: criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore o Consigliere delegato.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (mille), fatto salvo quanto infra stabilito per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

3. Agli Enti aderenti sono attribuiti complessivamente 1.000 (mille) voti assembleari in base a due criteri:

* 30% (trenta per cento) in base alla quota relativa al capitale di dotazione e agli investimenti;

* 70% (settanta per cento) in base alla quota relativa al conferimento di servizi da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a. quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti: complessivi 300 (trecento) voti.

(i) I suddetti 300 (trecento) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, questi sono senza arrotondamenti all'unità.

(ii) La quota è ricalcolata annualmente per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da ciascun Ente di cui sopra dal giorno di costituzione dell'Azienda (18 luglio 2005) al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

(iii) I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e a operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli Enti di cui sopra effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

b. quota relativa al conferimento di servizi: complessivi 700 (settecento) voti.

(i) I suddetti 700 (settecento) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.

(ii) a ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi

conferiti in rapporto al fatturato aziendale al netto della parte di fatturato derivante da prestazioni dell'Azienda a soggetti non aderenti.

(iii) In caso di riparto frazionario dei voti, questi sono con arrotondamenti all'unità.

(iv) La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 (trentuno) dicembre in ciascuno degli Enti di cui sopra.

4. Entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto, a seguito dei conferimenti dei nuovi Enti aderenti il calcolo dei voti viene ridefinito in riferimento al conferimento dei servizi da parte di questi ultimi.

5. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà ai Comuni o loro Unioni con popolazione inferiore ai 3.000 (tremila) abitanti viene attribuito un "peso" standard parificato a una misura demografica minima stabilita appunto in 3.000 (tremila) abitanti.

Articolo 11: partecipazione e astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale decisione è riferito.

2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della votazione.

3. Per i servizi gestiti dall'Azienda che non derivano da conferimenti diretti da parte degli Enti aderenti, il voto assembleare è espresso dagli stessi in base alle quote millesimali di cui al precedente Articolo 10.

Articolo 12: ricalcolo dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari relativi ai Comuni o loro Unioni aderenti, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto a eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

Il ricalcolo annuale dei voti viene effettuato in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

a. recessi;

b. nuove ammissioni.

3. Nei suddetti casi l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente aderente, predisponendo specifica tabella di riferimento.

4. A seguito di adesione di nuovi Enti l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente aderente.

5. Come precisato al precedente Articolo 6, comma 3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi Enti o che modificano il riparto dei 1.000 (mille) voti assembleari è soggetta all'approvazione dell'Assemblea, la quale delibera a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti aderenti; le variazioni delle quote in oggetto nelle

fattispecie di cui al comma 2 del presente Articolo costituiscono modifica della Convenzione e dello Statuto.

Articolo 13: modalità di accoglimento di nuovi Enti

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 3, l'Assemblea delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
2. L'ammissione di nuovi Enti non comporta modifica della Convenzione e dello Statuto ma solo la ridefinizione straordinaria dei voti assembleari, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Articolo 14: criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.
2. La copertura dei costi afferenti all'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.
3. Nel caso di svolgimento di attività e/o funzioni e/o servizi in forza di convenzione o accordo tra Pubbliche Amministrazioni, il riparto e la copertura dei costi vengono definiti nei suddetti atti.

Articolo 15: erogazione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di erogare prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non aderenti, anche in forza di specifici accordi, nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sia sulla erogazione dei servizi agli Enti aderenti, sia sul conto economico/finanziario dell'Azienda.

Articolo 16: recesso

1. È consentito il recesso degli Enti aderenti con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Nel caso di recesso dal contratto di servizio, per quanto attiene i contratti di servizio in essere, si fa riferimento a quanto previsto nel contratto medesimo.
4. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, entro il 30 aprile di ciascun anno utile. Il recesso diviene operante alle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
5. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato l'Organo Amministrativo.
6. Per la liquidazione della quota di capitale conseguita con mezzi propri dell'Azienda di pertinenza dell'Ente che recede, si applicano i criteri di cui all'Articolo 17, comma 2.
7. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dall'Ente recedente avviene al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
8. In caso di recesso si applica quanto previsto dal contratto di servizio.
9. Il patrimonio conferito nell'Azienda dall'Ente recedente ai sensi dell'Articolo

6, comma 2, lettera c), viene ripartito in ragione delle quote rappresentate dall'Articolo 10, comma 3, lettera a).

10. Spetta all'Assemblea definire se la riattribuzione del capitale conferito ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, lettera c), avverrà con la restituzione del bene conferito ovvero con il versamento del corrispondente valore economico.

Articolo 17: scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, compresi le innovazioni e i miglioramenti ai beni conferiti ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, lettera c), viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari come indicato all'Articolo 7, comma 1, lettera c), e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicati sul proprio territorio, con i relativi beni mobili e attrezzature in dotazione.

3. Il patrimonio conferito dagli Enti aderenti ai sensi dell'Articolo 6, comma 2, lettera c), viene ripartito tra i singoli Enti in ragione delle quote rappresentate dall'Articolo 10, comma 3, lettera a).

4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Articolo 17 bis – Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

Nel caso di scelta di organo amministrativo collegiale

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) il Direttore Generale;
- e) Il Revisore dei Conti.

Nel caso di scelta di organo amministrativo monocratico

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico
- c) il Direttore Generale;
- d) il Revisore dei Conti.

L'Azienda si dota inoltre di un Organismo di Vigilanza cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. adottato dall'Azienda.

Articolo 18: l'Assemblea

1. L'Assemblea è organo d'indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Essa è composta dal legale rappresentante o da Assessori o Consiglieri delegati di ciascun Ente aderente.

2. A ciascun rappresentante degli Enti aderenti è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente Articolo 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

3. Gli Enti provvederanno a comunicare tempestivamente e in modo formale le eventuali variazioni dei loro rappresentanti in seno all'Assemblea. Nell'ipotesi di adesione di nuovi Enti, gli stessi dovranno provvedere a effettuare la comunicazione di cui sopra con le medesime modalità.

4. Nel documento di delega scritto il legale rappresentante specifica se trattasi di delega permanente, nel qual caso il delegato assume la veste di

sostituito per la partecipazione a tutte le assemblee convocate, o delega temporanea, relativa alla partecipazione alla singola assemblea, e in tal caso va specificata la data dell'assemblea e la validità anche per l'eventuale rinvio della stessa.

5. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente aderente, ha attribuita la funzione vicaria.

6. I delegati del legale rappresentante possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.

7. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente aderente di appartenenza.

Articolo 19: durata

1. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Articolo 20: attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta unitariamente gli Enti aderenti e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti

- a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico secondo le specifiche modalità previste dal presente Statuto;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri o dell'Amministratore Unico nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, anche per il venir meno del rapporto fiduciario;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del Revisore dei Conti; il tutto, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovranno attenersi nella gestione, con la maggioranza di cui al successivo Articolo 25, comma 1, lettera d);
- g) nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa;
- h) approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare:
 - il Piano programma;
 - lo schema tipo dei contratti di servizio;
 - il Bilancio di Previsione annuale, le relative variazioni, e il Bilancio di Previsione triennale;
 - il Rendiconto della Gestione/il Bilancio d'esercizio;
- i) delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
 - accoglimento di conferimenti di capitali;
 - scioglimento dell'Azienda;
 - modifiche alla Convenzione;

- modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
 - riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti a ogni Ente aderente;
 - Bilancio Sociale;
 - disciplina generale delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - revisioni delle quote di partecipazione;
 - assunzione dei mutui, se non previsti in altri atti fondamentali dell'Assemblea;
 - approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza dell'Organo Amministrativo;
 - acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e relative permuta che non siano già previsti in altri atti fondamentali dell'Assemblea.
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

Articolo 21: adunanze

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su iniziativa dell'Amministratore Unico, o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, nonché del Revisore dei Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento dell'Assemblea di cui all'Articolo 27.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, o l'Amministratore Unico, il Revisore dei Conti, il Direttore Generale e l'addetto alla verbalizzazione.

Articolo 22: convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, mediante posta elettronica certificata (PEC) o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea, presso il domicilio dei rappresentanti di cui all'Articolo 18, comma 7, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di 48 (quarantotto) ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax, posta elettronica certificata (PEC) o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora

dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con allegati i documenti in discussione, e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti aderenti o coloro per i quali sussiste un difetto formale di convocazione, l'intero Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Revisore dei Conti.

5. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno delle sedute assembleari devono essere comunicati agli Enti soci nei cinque giorni interi e liberi antecedenti all'adunanza. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno delle sedute straordinarie devono comunque essere depositati presso l'Ufficio Segreteria/direzione negli stessi termini per poter essere messi a disposizione dei rappresentanti degli Enti soci.

Articolo 23: validità delle sedute

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6 del presente Articolo, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti Enti aderenti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di più della metà degli Enti aderenti.

2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

6. In deroga rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente Articolo, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea – sia in prima che in seconda convocazione – è validamente costituita con l'intervento di tanti Enti aderenti che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili, calcolati secondo quanto all'uopo previsto dal successivo Articolo 30, purché siano presenti i rappresentanti di più della metà degli Enti aderenti.

Articolo 24: validità delle deliberazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 del presente articolo, ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'Articolo 10 del presente Statuto nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta/qualificata.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

4. Per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo Articolo 30.

Articolo 25: maggioranza assoluta/qualificata

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
- b. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro, o dell'Amministratore Unico;
- c. revoca del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
- d. determinazione degli indirizzi cui l'Organo Amministrativo deve attenersi nella gestione;
- e. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione/bilancio d'esercizio;
- f. approvazione del regolamento dell'Assemblea e relative modifiche.

2. Per le nomine di cui alla lettera a) del comma 1, se dopo due votazioni nessuno o uno solo dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio, anche nella medesima seduta, fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei membri da eleggere.

3. È richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) per l'accoglimento di conferimenti di capitali ai sensi dell'Articolo 6, comma 3, e per le seguenti votazioni:

- a. nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- b. proposte di modifiche statutarie;
- c. scioglimento dell'Azienda;
- d. assunzioni di mutui se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- e. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'Articolo 10.

4. Nel caso in cui il regolamento dell'Assemblea e relative modifiche non vengano approvati con la maggioranza qualificata prevista dal presente articolo, è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei presenti calcolata ai sensi del comma 2 dell'Articolo 24.

Le votazioni per l'approvazione del regolamento in parola e relative modifiche devono essere assunte in distinte sedute.

Articolo 26: il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco o il Presidente di un Ente aderente. Il Vice Presidente è un Sindaco, Presidente, Assessore o Consigliere di un Ente aderente.

2. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, nominati secondo la procedura di voto di cui al precedente Articolo 25, durano in carica 5 (cinque) anni, salvo cessazione dalla carica istituzionale rivestita.

3. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;

- c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. trasmette agli Enti aderenti gli atti fondamentali dell'Azienda, e in particolare gli atti di cui all'Articolo 42, comma 2, del presente Statuto;
 - e. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
4. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vice Presidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota tra gli Enti aderenti, a parità di quote dal membro più anziano di età.
6. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Ente aderente di appartenenza.

Articolo 27: regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si dota di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e organizzativa, ivi comprese in particolare le regole per il funzionamento della Commissione Elettorale di cui infra.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la procedura prevista dall'Articolo 25.
3. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni assembleari consultive permanenti e temporanee, queste ultime finalizzate al perseguimento di obiettivi specifici.

Articolo 28: Commissioni Tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'Azienda, che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole Amministrazioni.
2. Per questo l'Azienda si avvale della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli operatori sociali degli Enti aderenti.
3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:
- a. fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
 - b. verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - c. contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.
4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 29: strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività dell'Organo Amministrativo e della direzione tecnica aziendale, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dall'Organo Amministrativo debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Articolo 30: Organo amministrativo

1. L'Assemblea dei soci si esprime con apposita votazione sul modello di organo amministrativo collegiale o monocratico. In caso di scelta di organo collegiale, con immediata e separata votazione l'assemblea deciderà il

numero dei componenti conformemente al successivo punto 3.

2. Nell'ipotesi di organo collegiale l'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

4. I candidati alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza accertata e documentata mediante specifico e idoneo "curriculum vitae". I criteri indicati possono essere maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea.

5. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avviene mediante la seguente procedura. Gli Enti aderenti provvedono alla presentazione di liste di candidati secondo le seguenti regole.

Ogni lista presentata deve essere sottoscritta da almeno 7 (sette) Enti aderenti e può indicare un numero massimo di 3/5 (tre/cinque) candidati;

In ogni lista presentata la differenza del numero tra i candidati del genere (maschile/femminile) più rappresentato e quello meno rappresentato non deve superare l'unità; in difetto la lista si intenderà come non presentata.

Ogni Ente Aderente può sottoscrivere una sola lista di candidati.

Le liste dei candidati vanno consegnate entro la data comunicata agli Enti aderenti dal Presidente dell'Assemblea.

A ogni lista presentata devono essere allegati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato presente in lista

b) il "curriculum vitae" di ogni candidato presente in lista.

c) la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità alla carica o impegno alla rimozione della causa in caso di elezione.

A ogni Ente Aderente viene consegnato un numero di schede elettorali pari al numero di abitanti al giorno 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente la votazione diviso per 1.000 (mille) e arrotondato all'intero superiore se maggiore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove) o all'intero inferiore se pari o minore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove).

Ogni scheda elettorale riporta un'unica lista con i nomi di tutti i candidati in ordine alfabetico.

Su ogni scheda elettorale è possibile indicare una sola preferenza, apponendo un segno sul nome del candidato prescelto.

Terminata la votazione ogni scheda elettorale deve essere piegata e inserita nell'urna all'uopo predisposta.

Risulteranno eletti i 3 (tre) o 5 (cinque) candidati che ricevono il maggior numero di preferenze, salvo il rispetto del principio della c.d. rappresentanza di genere; al fine di salvaguardare tale principio, qualora i 3 (tre) o 5 (cinque) candidati più votati appartengano tutti al medesimo genere risulteranno eletti soltanto i 2 (due) o 4 (quattro) più votati, e risulterà eletto terzo o quinto membro del Consiglio di Amministrazione quello tra i candidati di genere diverso che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri, entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati eccedenti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze tra quelli dello stesso genere dei Consiglieri da sostituire, fatto salvo quanto infra specificato per il caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

6. La nomina del Presidente e del Vice Presidente avviene mediante la seguente procedura.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, può essere eletto Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente a ogni Ente aderente viene consegnato un numero di schede elettorali pari al numero di abitanti al giorno 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente la votazione diviso per 1.000 (mille) e arrotondato all'intero superiore se maggiore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove) o all'intero inferiore se pari o minore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove).

Su ogni scheda elettorale è possibile scrivere il nome della propria preferenza alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Terminata la votazione ogni scheda elettorale deve essere piegata e inserita nell'urna all'uopo predisposta.

Risulterà eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere che ottiene il numero maggiore di preferenze.

Risulterà eletto Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere che ottiene il numero maggiore di preferenze dopo il Presidente.

In ogni caso la formazione e la presentazione delle liste di cui sopra, così come la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e - al suo interno - del Presidente e del Vice Presidente, dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Nelle operazioni di voto e nelle attività a esse prodromiche il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato da una Commissione Elettorale composta dal Direttore Generale - ovvero da un suo delegato - e da 2 (due) operatori designati dal Direttore Generale stesso.

La Commissione Elettorale ha il compito di seguire e coordinare tutte le operazioni di voto e di collaborare con il Presidente dell'Assemblea nella raccolta delle liste dei candidati.

Il funzionamento e le attività della Commissione Elettorale sono disciplinati all'interno del Regolamento dell'Assemblea di cui al precedente Articolo 27.

7. Delle operazioni di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e - al suo interno - del Presidente e del Vice Presidente, si darà atto con apposito verbale assembleare. La relativa documentazione - e in particolare il "curriculum vitae" di ciascun membro nominato - è conservata agli atti dell'Azienda.

8. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili, ma ciascun componente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

9. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, a ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

10. Nell'ipotesi di organo monocratico, l'Azienda è amministrata da un Amministratore Unico.

11. La nomina dell'Amministratore Unico avviene mediante la procedura di presentazione delle liste disciplinata al precedente punto 5.

I candidati alla nomina Amministratore Unico devono essere scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza accertata e documentata mediante specifico e idoneo "curriculum vitae" e in base a stringenti requisiti professionali. I criteri indicati possono essere maggiormente dettagliati da

specifico atto dell'Assemblea. L'Assemblea può anche decidere di procedere con selezione pubblica per individuare la rosa di candidati alla carica di Amministrazione Unico.

La rosa dei candidati viene trasmessa agli Enti soci per la successiva votazione.

A ogni Ente Aderente viene consegnato un numero di schede elettorali pari al numero di abitanti al giorno 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente la votazione diviso per 1.000 (mille) e arrotondato all'intero superiore se maggiore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove) o all'intero inferiore se pari o minore di 0,499 (zero virgola quattrocentonovantanove).

Su ogni scheda elettorale è possibile indicare una sola preferenza, apponendo un segno sul nome del candidato prescelto.

Terminata la votazione ogni scheda elettorale deve essere piegata e inserita nell'urna all'uopo predisposta.

Risulterà eletto il candidato che riceve il 50% + uno dei voti. In assenza di tale risultato si procederà ad una nuova votazione dei due candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella prima votazione.

Nel caso di parità di voti l'Assemblea è sciolta e viene riconvocata entro 10 giorni per una nuova votazione.

Nelle operazioni di voto e nelle attività a esse prodromiche il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato da una Commissione Elettorale composta dal Direttore Generale - ovvero da un suo delegato - e da 2 (due) operatori designati dal Direttore Generale stesso.

Il funzionamento e le attività della Commissione Elettorale sono disciplinati all'interno del Regolamento dell'Assemblea di cui al precedente Articolo 27.

12. L'amministratore Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 31: decadenza e revoca dell'Organo Amministrativo

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, o del Presidente o della metà più uno dei componenti il Consiglio, contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la cessazione dell'Amministratore Unico ne determinano la decadenza.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea stabilisce la data dell'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

La seduta dell'Assemblea deve tenersi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente.

3. In caso di sua cessazione a qualsiasi titolo, l'Organo Amministrativo rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione per un massimo di 60 (sessanta) giorni e comunque sino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, o dell'Amministratore Unico, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche esclusivamente per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.

Per la votazione è necessaria la maggioranza prevista all'Articolo 25, comma 1, del presente Statuto.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza di cui al precedente comma 5 è dichiarata dall'Assemblea con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro 10 (dieci) giorni dal momento della conoscenza o dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente, di Consigliere di Amministrazione, o di Amministratore Unico, sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottati dall'Assemblea i relativi provvedimenti entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei Consiglieri avviene secondo le modalità stabilite al precedente Articolo 30.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Articolo 32: divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, non possono prendere parte a sedute dell'Assemblea in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti e affini entro il quarto grado.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute dello stesso organo in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti e affini entro il quarto grado.

Articolo 33: competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non interviene o prende parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea il Piano Programma;
- c. delibera sull'acquisizione di beni che non rientrino nelle competenze di altri organi e fatto salvo quanto previsto in tema di beni immobili al precedente Articolo 20, comma 1, lett. i), sulle attribuzioni dell'Assemblea;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

6. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché l'approvazione dell'Atto di organizzazione aziendale;

- il conferimento, su proposta del Direttore Generale, di incarichi con elevata qualificazione o di direzione di aree funzionali e organizzative e di collaborazioni/consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'autorizzazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a costituirsi o agire in giudizio;
- la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea
- ogni decisione, su qualunque materia o argomento, di cui il Presidente creda opportuno investirlo;
- la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- l'approvazione del modello organizzativo idoneo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e la nomina del relativo Organismo di Vigilanza (OdV);
- l'approvazione del regolamento per la prevenzione della corruzione e la nomina del relativo responsabile;
- l'approvazione del regolamento per la protezione dei dati personali e la nomina del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO).
- l'adozione di tutti gli atti a esso demandati dal presente Statuto e - in generale - di tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente e al Direttore Generale.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Articolo 34: convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio stesso predisposto e approvato dal Consiglio medesimo.

2. È ammessa la partecipazione dei consiglieri in videoconferenza/teleconferenza, a condizione che:

a) devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza che provvedono a formare e sottoscrivere il verbale;

b) deve essere consentito:

- al presidente dell'adunanza accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria o assimilata) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'azienda, nei quali gli intervenuti possono affluire e nei quali deve essere predisposto un foglio delle presenze.

L'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 35: il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. È il Presidente dell'Azienda, a cui spetta:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- d. attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- e. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale verificandone il raggiungimento degli obiettivi;
- g. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici rami di attività. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate dal Presidente a suo insindacabile giudizio; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

3. Nei casi di vacanza della figura di Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte in via temporanea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un altro Consigliere di Amministrazione all'uopo delegato dal Presidente.

Articolo 36: indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, se e in quanto consentito e comunque entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

3. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea.

4. Può essere riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, solo per casi particolari, un rimborso spese nei limiti e alle condizioni previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 37: sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto.

Articolo 37 bis: competenze dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi;
- c. delibera sull'acquisizione di beni che non rientrino nelle competenze di altri organi e fatto salvo quanto previsto in tema di beni immobili al precedente Articolo 20, comma 1, lett. i), sulle attribuzioni dell'assemblea;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

2. Competono inoltre all'Amministratore Unico oltre a quanto indicato al comma 1):

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina e il funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché l'approvazione dell'Atto di organizzazione aziendale;
- il conferimento, su proposta del direttore generale, di incarichi di elevata qualificazione o di direzione di aree funzionali e organizzative e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'autorizzazione a costituirsi o agire in giudizio;
- la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- ogni decisione, su qualunque materia o argomento, che ritiene necessaria o utile per l'Azienda e che non sia riservata per Statuto all'Assemblea e al Direttore Generale, comunicandola poi alla prima assemblea successiva;
- la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- l'approvazione del modello organizzativo idoneo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e la nomina del relativo Organismo di Vigilanza (OdV);
- l'approvazione del regolamento per la prevenzione della corruzione e la nomina del relativo responsabile;
- l'approvazione del regolamento per la protezione dei dati personali e la nomina del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO);
- l'adozione di tutti gli atti a esso demandati dal presente Statuto e - in generale - di tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda che non siano riservati per Statuto all'Assemblea.

3. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea.

4. All'Amministratore Unico spetta altresì:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
- b) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- c) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- d) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore Generale verificandone il raggiungimento degli obiettivi;

La rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico.

5. Nei casi di vacanza della figura di Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte in via temporanea dall'Amministratore unico.

Articolo 37 ter: indennità, rimborsi spese e permessi

1. All'Amministratore Unico può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, se e in quanto consentito e comunque entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. La suddetta indennità di carica non è cumulabile con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
3. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea.
4. Può essere riconosciuto all'Amministratore Unico, solo per casi particolari, un rimborso spese nei limiti e alle condizioni previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 37 quater: sostituzione

L'Amministratore Unico è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto.

Articolo 38: il Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche a un dipendente degli Enti aderenti. Il Direttore è nominato per un periodo minimo di 3 (tre) anni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni e per un importo, comunque, non superiore a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli Enti Locali.

3. L'incarico di Direttore Generale è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze gestionali e tecniche relative alle materie di responsabilità attribuite alla posizione e previa pubblicazione di specifico avviso che indichi i criteri e le modalità di scelta ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. La scelta del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. La revoca del Direttore Generale può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto dell'Area dirigenziale delle funzioni locali (art. 7 comma 1, lettera b), C.C.N.Q. per la definizione dei comparti e delle aree di Contrattazione Collettiva Nazionale e successive modificazioni e integrazioni.

In fase di rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Unico in attesa della nomina del successore, il Direttore Generale continua a esercitare le sue funzioni per l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'Azienda, con il relativo compenso. La durata del regime di "prorogatio" non può comunque superare il periodo di 3 (tre) mesi dalla scadenza naturale dell'incarico.

Articolo 39: attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda. Nei limiti dei poteri gestionali attribuiti, al Direttore Generale compete la rappresentanza dell'ente.

2. Compete al Direttore Generale, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati dagli organi di governo dell'Azienda nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità, anche di tipo disciplinare, del Direttore Generale, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il Direttore Generale:

a. coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli atti di cui all'art. 33 e l'Amministratore Unico nella predisposizione degli atti di cui all'art. 37 bis;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;

- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.
 - d. partecipa con funzioni consultive e di verbalizzante alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e conferite mediante procura notarile.
 - f. conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea, avvalendosi dei Responsabili d'area preposti a tali funzioni;
 - g. sorveglia il buon andamento degli Uffici, dei movimenti contabili, in entrata e in uscita, e in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;
 - h. sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale;
5. Il Direttore Generale organizza un sistema di controlli preventivi e successivi teso a verificare il rispetto negli atti di gestione, di normativa, regolamentari in materia di esecuzione di lavori in economia, acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, nonché politiche di reclutamento del personale e affidamento di incarichi esterni, diritto di accesso agli atti, trasparenza amministrativa, prevenzione e contrasto della corruzione e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
6. Verifica che tutte le procedure interne dell'Azienda devono regolamentare le modalità di svolgimento delle attività a rischio, delimitando i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità delle funzioni interessate, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 231/01 e, nello specifico, dal Modello di organizzazione e di gestione e dal Codice Etico.
7. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

ORGANIZZAZIONE, CONTABILITA' E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 40: l'atto di organizzazione aziendale

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività e alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione e alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione nonché al controllo, alla verifica e alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento o atto aziendale d'organizzazione equivalente, adottato e approvato dall'Organo Amministrativo. Tale atto disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda.
2. L'atto di organizzazione aziendale deve essere approvato nel rispetto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 41: il piano di organizzazione del personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti aderenti o da altri Enti Pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Organo Amministrativo approva il piano di organizzazione del personale e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento in relazione alla specificità dei profili e delle categorie delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che

caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

Articolo 42: contabilità e bilancio e Atti soggetti all'approvazione degli enti soci

1. L'Azienda applica, se e in quanto applicabili, le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. n. 902/1986, Titolo III, e dal T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a. il Piano Programma;
- b. il Bilancio preventivo triennale e annuale;
- c. il Rendiconto della Gestione;
- d. il bilancio di esercizio ed il piano degli indicatori di bilancio;
- e. lo schema tipo del contratto di servizio;
- f. il regolamento economico-finanziario che potrà anche disciplinare il Controllo di gestione (ex ante, in itinere ed ex post) ed il Controllo di qualità dei servizi.

3. Tali documenti, e gli allegati previsti dalla legge, sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'Articolo 20, comma 1, lettera h., del presente Statuto e vengono trasmessi a ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali, ex art.114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

Tali atti, di cui al punto 2 lettere a), b), c), d), e), f), unitamente alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'azienda, devono essere sottoposti all'approvazione dei Consigli comunali degli Enti soci, di norma entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della deliberazione assembleare.

Articolo 43: mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte degli Enti aderenti;
- b. contributi degli Enti aderenti;
- c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d. contributi a specifica destinazione;
- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti previsti nei contratti di servizio di cui al comma 6 dell'Articolo 3 del presente Statuto;
- f. prestiti o accensioni di mutui.

Articolo 44: patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda nonché dai beni mobili e immobili oggetto di donazione e di conferimento.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili e immobili dell'Azienda. Tale inventario è aggiornato di norma annualmente ed è allegato al Bilancio d'esercizio.

Articolo 45: disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni e ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge e secondo le connesse disposizioni regolamentari adottate dall'Azienda.

Articolo 46: Revisore dei Conti

1. E' nominato dall'Assemblea, comunque nel rispetto delle disposizioni di

legge nel tempo in vigore, il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda; detto Revisore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge ed opera secondo i dettami del D.Lgs. 39/2010.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

3. Esso dura in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio, non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Articolo 47: controversie

Per ogni controversia tra gli Enti aderenti o tra essi e l'Azienda relativa alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente Statuto è competente il Tribunale di Lecco. Preventivamente al ricorso alla Autorità Giudiziaria i Comuni soci e l'Azienda saranno tenuti ad espletare il procedimento di mediazione avanti un Organismo di Conciliazione abilitato.

Articolo 48: rinvio

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto devono intendersi di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione. In tali ipotesi il formale adeguamento dello Statuto potrà essere curato direttamente dall'Organo Amministrativo.

F.to Massimo Augusto Panzeri

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)